



**VERBALE DI GARA N. 4**  
**ANALISI DOCUMENTAZIONE ECONOMICA**  
**GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO**  
**CIG 9187992AD9**

Il giorno venti del mese di maggio dell'anno duemilaventidue (20/05/2022) alle ore 09:00 circa, la sottoscritta dott.ssa Elena Prandelli, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (d'ora in poi RUP), con il supporto da remoto della società Trasp.a.re, incaricata dei servizi di committenza ausiliaria, dà atto che le operazioni di gara avverranno in seduta riservata, per le motivazioni precisamente indicate nel disciplinare di gara, e dà inizio alle operazioni stesse.

Premesso che:

- a) con verbale di gara n. 1, qui integralmente richiamato, sono stati formalmente ammessi al prosieguo della gara i seguenti operatori economici:

N° PROTOCOLLO	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	DATA
1652126902484	La Rondine SCS Onlus 01486880170	La Rondine - Pio Ricovero Onlus (RTI)	lunedì 9 maggio 2022 22.08.22 CEST
1651854725380	Elefanti Volanti SCS Onlus 03180410981	Forma singola	venerdì 6 maggio 2022 18.32.05 CEST

- b) con verbale n. 2, qui integralmente richiamato, sulla base dei criteri e sub-criteri, e dei relativi pesi e sub-pesi, previsti dal disciplinare di gara la commissione giudicatrice ha attribuito i seguenti punteggi:

Offerente	Punteggio
1) Elefanti Volanti	78,44
2) Rondine	77,18

- a) con verbale n. 3, qui integralmente richiamato, si procedeva all'esclusione dell'offerente Elefanti Colanti, a causa della violazione degli artt. 16 e 19 della lettera d'invito.

Il RUP procede quindi mediante la piattaforma telematica all'apertura della busta contenente l'offerta economica dell'unico operatore economico rimasto in gara, e prende atto della presenza dei documenti richiesti dalla disciplina di gara, della loro correttezza formale, e della corretta apposizione delle firme digitali.

Sulla base della formula prevista dal disciplinare di gara sono stati attribuiti i seguenti punteggi:

<b>Parametro quantitativo (riduzione numero utenti minimo per l'avvio del servizio)</b>	
<b>Operatore economico</b>	<b>Punteggio attribuito</b>
La Rondine SCS Onlus	0/3 Ribasso offerto 0 %

<b>Offerta economica</b>	
<b>Operatore economico</b>	<b>Punteggio attribuito</b>
La Rondine SCS Onlus	15/15 Ribasso offerto 0 %

Si riportano i punteggi aggregati e la conseguente graduatoria di merito:

<b>Graduatoria</b>	<b>Operatore economico</b>	<b>Punteggio</b>		
		<b>Tecnico</b>	<b>Economico</b>	<b>Totale</b>
1	La Rondine SCS Onlus	77,18/85	15/15	92,18/100

Il Rup dà atto che, in relazione all'offerta prima graduata, non vi sono i presupposti per l'attivazione del sub-procedimento di verifica dell'anomalia, in quanto:

- l'art. 97 del d.lgs. 50/2016 (d'ora in poi Codice) non era stato richiamato in autovincolo nel disciplinare di gara;
- in ogni caso, non vi erano i presupposti per la verifica in quanto:
  - non vi erano almeno tre offerte ammesse in gara (cfr. penultimo periodo del comma 3)
  - l'offerta vincente non ha ottenuto i 4/5 del punteggio previsti per l'offerta tecnica (cfr. primo periodo del comma 3)

Il Rup dà altresì atto che non ha rilevato elementi specifici tali da poterla ritenere sospetta di anomalia, e ciò soprattutto in ragione del fatto che l'offerente non ha proposto alcun ribasso sulle tariffe poste a base di gara. A fortiori considerando, come appresso si vedrà, la congruità dei costi del personale indicati in offerta. In un appalto *labour intensive* qual è quello in oggetto, in cui la manodopera incide in misura drasticamente maggiore rispetto agli altri fattori produttivi (65% circa), se risulta giustificato il costo del lavoro, vi sono rilevanti indizi che l'offerta non sia anomala (cfr. *a contrariis* TAR Marche Ancona 2 gennaio 2018 n. 5; TAR Sicilia Catania 8 marzo 2018 n. 498).

Sotto un profilo generale, si dà atto della complessiva credibilità del PEF, che invero ricalca per ampi tratti quello proposto dalla stazione appaltante.

Si riportano nello specifico le principali variazioni:

- si è registrata una lieve contrazione dei costi (esterni, nella classificazione dell'offerente) rispetto a quelli stimati dalla stazione appaltante (- 9.000,00 circa annui);
- si è registrato un non trascurabile aumento dei costi del personale rispetto a quello stimato alla stazione appaltante, in coerenza con le maggiorazioni sul monte ore proposto in offerta tecnica rispetto ai parametri minimi previsti dal capitolato (+ 11.500,00 circa annui);
- si è registrata una riduzione dell'utile d'impresa rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante (- 7.500,00 circa annui));

Avuto riguardo ai costi della manodopera indicati dall'offerente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, il Rup dà atto che essi sono da ritenersi congrui, in quanto assolutamente coerenti con le stime operate in fase di redazione degli atti di gara ex art. 23 del Codice, al netto dei potenziamenti

orari proposti in sede di offerta tecnica, e quindi con i costi orari previsti dalle tabelle ministeriali di riferimento.

Nel particolare, con riferimento a questi ultimi, il RUP rileva dei generalizzati scostamenti infinitesimali, che s'attestano però nell'ordine di pochissimi centesimi di euro per ogni ora lavorata.

In ragione della trascurabile entità degli scostamenti, il RUP ritiene di non dover indugiare oltre ai fini dell'accertamento della congruità di detti costi in quanto:

- l'offerente, in coerenza con quanto previsto dall'art. 95, c. 10 del Codice, ha indicato separatamente i costi per la sicurezza aziendali, senza però scorporarli dal costo del lavoro. Le tabelle ministeriali, infatti, ai fini della determinazione del costo medio orario, presuppongono un costo annuo per ciascun dipendente pari ad € 200,00. A detta modalità di computo si correla una sovrastima dello 0,72% circa, corrispondente ad un importo di € 6.622 circa nel quinquennio;
- l'offerente ha computato i costi orari sulla base degli scatti di anzianità previsti dalle tabelle ministeriali (3 scatti). Tuttavia, essendo il servizio di prima attivazione, è verosimile che il personale parta con zero scatti di anzianità. A detta modalità di computo si correla una sovrastima del 3,39% circa, corrispondente ad un importo di € 21.761 circa nel quinquennio;
- l'offerente ha computato i costi orari sulla base di talune indennità professionali previste dalle tabelle ministeriali, che non sono però pertinenti in relazione alla concessione in oggetto. A detta modalità di computo si correla una sovrastima del 2,22% circa, corrispondente ad un importo di € 14.251 circa nel quinquennio;
- l'offerente ha infine diligentemente computato i propri costi orari sulla base del divisore previsto dalle tabelle ministeriali (ore mediamente lavorate), senza operare alcuna riduzione. Orbene, come è noto i costi delle tabelle ministeriali sono ampiamente sovrastimati in punto di ore mediamente non lavorate, fatto che, come parimenti noto, comporta un sensibile incremento dei costi orari. Il riferimento guarda in particolare, ma non in via esclusiva, alle assenze per malattia (120 ore) le quali, sebbene imputate integralmente al costo orario, sono in gran parte a carico degli istituti previdenziali (salvo il cd. periodo di carenza, ovvero i ratei in caso di maternità). Pur essendo impossibile calcolare puntualmente detta sovrastima, si ritiene che essa possa assestarsi nell'ordine del 5% dei costi esposti, cui corrisponde un importo di € 32.095,79 circa nel quinquennio;

Tutto ciò consente di ritenere che:

- eventuali (e non rilevate) sottostime nel costo della manodopera ben potranno essere compensate con le sovrastime derivante dalla pedissequa applicazione dei parametri ministeriali. Il che rende certa la congruità dei costi rappresentati dall'offerente.
- eventuali (e non rilevate) sottostime degli ulteriori costi gestionali ben potranno essere compensate con le prefate sovrastime, nonché attingendo alla riserva di utile (€ 87.000 circa nel quinquennio). A fortiori considerando che la giurisprudenza ritiene che alle figure del c.d. terzo settore (cui pertengono gli operatori economici del costituendo RTI), che per loro natura sono prive di finalità lucrative, vale a dire di soggetti che perseguano scopi non di stretto utile economico, bensì sociali o mutualistici, non è estensibile il principio del c.d. "utile necessario". Detto principio è fondato sull'innaturalità ed inaffidabilità, per un operatore del mercato, di un'offerta in pareggio, perché contro il naturale scopo di lucro. Al contrario, le figure del terzo settore, ben possono prescindere da una stretta utilità economica (tra le tante, da ultima, Cons. Stato, V, 19 maggio 2022, n. 3975). Il che rende certa la complessiva sostenibilità dell'offerta presentata dal soggetto primo graduato.

Pertanto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 95 c. 10 e 97, c. 5, lettera d) del Codice, si ritiene che i costi per la manodopera indicati nell'offerta presentata dall'operatore economico primo graduato non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, c. 16 del medesimo Codice.

Viene dunque formulata, ai sensi dell'art. 33, primo comma, del Codice, proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico La Rondine Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede a Mazzano in Via Mazzini n. 85, C.F. e P. IVA 01486880170.

La seduta è dichiarata chiusa alle ore 10:30 circa.

**IL RUP**

Dott.ssa Elena Prandelli

Documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.05.2005 n. 82